

REGIONE BASILICATA

Avviso di rettifica agli articoli 3, 5 e 38 della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Avviso di rettifica. Avendo riscontrato alcuni errori materiali nella L.R. 29 giugno 2018 n. 11 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", pubblicata sul Bollettino Speciale n. 26 del 29 giugno 2018, pagine 11, 13 e 46, si provvede alla ripubblicazione degli articoli 3, 5 e 38.

Articolo 3

Modifiche alla Legge Regionale 6 dicembre 2017, n. 35 “Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali”.

1. Alla L.R. 6 dicembre 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 1 dell’art. 2 l’espressione “*ne esercita la potestà*” è sostituita con l’espressione “*ne ha la responsabilità*”;
 - b) Al comma 3 lett. b) dell’art. 2 l’espressione “*rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento*” è sostituita con l’espressione “*rivolto a persone in difficoltà*”;
 - c) Al comma 2 dell’art. 3, lettera c) punto 2 e lettera d) punto 1, l’espressione “*specializzata in IAA*” è soppressa;
 - d) Al comma 13 dell’art. 4, la parola “*se*” è soppressa;
 - e) All’art. 10 comma 2, la lettera c) è così sostituita:
“*c) un fisioterapista;*”
 - f) All’art. 10 comma 2, l’espressione “*specializzato in TAA e AAA*” di cui alla lettera g) e l’espressione “*con comprovata esperienza in TAA e AAA*” di cui alla lettera j) sono sostituite con l’espressione “*specializzato in IAA*”;
 - g) All’art. 12 comma 1 lettera a), l’espressione “*servizi di TAA e AAA*” è sostituita con l’espressione “*servizi di TAA, AAA e EAA*”;
 - h) All’art. 12 comma 1 lettera b), l’espressione “*operatori di TAA e AAA*” è sostituita con l’espressione “*operatori di TAA, AAA e EAA*”.
2. Sono fatte salve le procedure in corso per le nomine di cui all’articolo 10 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 35.

Articolo 5

Modifiche all'art.5 della Legge regionale 8 settembre 1998, n.35 “Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”

1. All'articolo 5, comma 1 “Esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale” della Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 35 “Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”, si aggiunge la seguente lettera c):

“c) le Guide Ambientali ed Escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria appartenenti all'elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Liberalizzazione delle professioni.”.

Articolo 38**Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali**

1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 39 del 30.12.2017 è differito al 31.12.2018.